

**Decreto Legislativo n° 81/2008, art. 36**

**DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO DI  
BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE**

---

Con riferimento a quanto disposto dal Provvedimento 16 marzo 2006 i lavoratori addetti alle mansioni di seguito riportate hanno il **divieto assoluto di assunzione e somministrazione sul luogo di lavoro di bevande alcoliche e superalcoliche**. Tali mansioni, infatti, rientrano nell'elenco di quelle che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

- Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; ostetrica caposala e ferrista
- Infermiere e Operatore socio-sanitario
- Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice
- Addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi
- Mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
- Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- Addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
- Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza
- Addetti alla manutenzione degli ascensori
- Addetti alla conduzione di generatori di vapore
- Addetti alla vendita di fitosanitari

Si fa presente che il Datore di lavoro può attivare in qualsiasi momento, attraverso il proprio Medico competente o medici del lavoro ASL, dei controlli alcolimetrici sul luogo di lavoro

Chiunque contravvenga alla presente disposizione può essere punito dall'Organo di vigilanza con una sanzione amministrativa da 600 a 2600 €

**IL DATORE DI LAVORO**

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente comunicazione il .....

---